



Bruxelles, 28.4.2023
COM(2023) 218 final

2023/0118 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un
accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica
del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 19 dicembre 2007 è stato firmato un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar, applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007 e tacitamente rinnovabile per periodi di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore.

L'ultimo protocollo di attuazione dell'accordo è stato firmato il 23 dicembre 2014 ed è stato applicato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, data della sua scadenza.

Basandosi sulle direttive di negoziato pertinenti¹, la Commissione ha condotto negoziati con il Madagascar al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'Unione europea e tale paese, compreso un nuovo protocollo di attuazione. L'obiettivo era consentire alle navi dell'Unione di accedere alla zona di pesca del Madagascar e di pescarvi tonnidi e specie affini in virtù di un mandato di gestione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC). A seguito dei negoziati, il 28 ottobre 2022 sono stati siglati un nuovo testo di accordo e un nuovo testo di protocollo di attuazione.

Il nuovo accordo, che abroga e sostituisce l'accordo vigente, copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 19, ossia il 1° luglio 2023, fatta salva la sua firma ad opera delle parti, o a decorrere dalla data della firma, se successiva al 1° luglio 2023.

Il nuovo protocollo copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 19, secondo le stesse disposizioni dell'accordo.

Con la proposta s'intende autorizzare la firma dell'accordo e del relativo protocollo di attuazione, nonché la loro applicazione in via provvisoria.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Obiettivo principale del nuovo APPS è fornire un quadro aggiornato che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna. In tal modo esso contribuirà a proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e il Madagascar. Il nuovo APPS consentirà alle parti di cooperare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, in linea con l'obiettivo della conservazione delle risorse biologiche marine riconosciuto dal diritto dell'Unione, e uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque del Madagascar. Favorirà inoltre lo sviluppo di un'economia oceanica sostenibile, nell'interesse di entrambe le parti. Tale cooperazione, infine, contribuirà alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per le navi dell'Unione nelle acque malgascse, se del caso nei limiti dell'eccedenza disponibile. Si basa sui migliori pareri scientifici disponibili e sulle raccomandazioni formulate dalla IOTC, l'organizzazione regionale della pesca che gestisce gli stock ittici altamente migratori, le cui decisioni, come richiamato nell'accordo (articolo 4, paragrafo 3), sono pienamente applicabili. Le misure di gestione adottate dalla IOTC sono riportate anche nelle disposizioni pertinenti della politica comune

¹ 3622^a riunione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 4 giugno 2018
<https://www.consilium.europa.eu/media/36284/st09680-en18.pdf>

della pesca applicabili alla zona di competenza della IOTC, in particolare quelle contenute nel regolamento annuale sulle possibilità di pesca².

La Commissione si è in parte basata sui risultati di una valutazione del protocollo precedente (2015-2018) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concluderne uno nuovo. Entrambe le valutazioni sono state effettuate da esperti esterni.

Il protocollo prevede le seguenti possibilità di pesca per le specie altamente migratorie:

- 32 tonniere con reti a circuizione;
- 13 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100;
- 20 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100; e
- navi d'appoggio conformemente alle risoluzioni pertinenti della IOTC.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo APPS rientra nel quadro dell'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

L'Unione e il Madagascar sono anche parti dell'accordo provvisorio firmato il 29 agosto 2009, che ha istituito un quadro per un accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra. La negoziazione di un nuovo APPS è in linea con tale accordo di partenariato economico, che prevede una cooperazione tra le parti per lo sviluppo del settore della pesca e del commercio dei suoi prodotti, con riferimento alla pesca marittima, alla pesca nelle acque interne e all'acquacoltura.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che stabilisce la politica comune della pesca, e dall'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, che prevede che il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotti una decisione che autorizza la firma dell'accordo tra l'Unione e i paesi terzi e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune. Pertanto, i funzionari designati dalla Commissione hanno competenza esclusiva a firmare un accordo tra l'Unione e un paese terzo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE.

² Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1); cfr. sezione 5 e allegato IJ.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di sostegno finanziario ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2017 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo 2015-2018 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Madagascar e una valutazione ex ante di un eventuale nuovo protocollo³.

La valutazione ex post del protocollo 2015-2018 ha concluso che esso andava ad integrare le altre modalità d'accesso in vigore nella regione consentendo alle navi dell'Unione di ottimizzare lo sfruttamento degli stock migratori nel rispetto delle norme regionali stabilite dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano. Ha inoltre concluso che il protocollo veniva incontro alle necessità dei portatori di interessi dell'Unione in quanto garantiva agli operatori delle navi dell'Unione un accesso prevedibile a una zona di pesca di interesse in cui le specie bersaglio erano abbondantemente presenti. L'accesso alle acque del Madagascar garantisce ai pescherecci dell'Unione con palangari aventi base alla Riunione l'opportunità di estendere le zone di pesca alle acque limitrofe di questa regione ultraperiferica. Le attività della flotta tonniere dell'UE nelle acque del Madagascar e oltre, sempre nell'Oceano Indiano, hanno generato un impatto socioeconomico positivo di grande rilevanza per il Madagascar, che acquisisce parte del valore aggiunto grazie alla capacità di trasformazione locale; la contropartita finanziaria dell'Unione è risultata sostanzialmente in linea con le possibilità di pesca oggetto di sfruttamento.

Per quanto riguarda il sostegno settoriale, la valutazione ha rilevato che l'attuazione del programma era stata soddisfacente, con un buon tasso d'esborso intermedio, e che un futuro programma di sostegno settoriale avrebbe dovuto incentrarsi principalmente sul rafforzamento della capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza, sulla capacità d'ispezione sanitaria per preservare la capacità d'esportazione e sul sostegno alla formazione professionale dei marittimi. Un futuro programma di sostegno settoriale, inoltre, avrebbe potuto concorrere allo sviluppo del settore nazionale della pesca mediante un sostegno ai pescatori artigianali e il mantenimento di un buon coordinamento con le attività sostenute da altri finanziatori. La valutazione ha infine raccomandato di destinare parte dei finanziamenti disponibili all'assunzione di un assistente tecnico esterno con il compito di coordinare e facilitare l'attuazione del programma di sostegno settoriale.

Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che consenta una stretta cooperazione settoriale con un paese che è un suo importante partner e fornitore di prodotti della pesca, ha interessi sulla scena internazionale e dispone di zone di pesca di interesse per la flotta dell'UE.

³ [Évaluation rétrospective et prospective du protocole à l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République de Madagascar](#) (Valutazione retrospettiva e prospettica del protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar (documento non disponibile in italiano) - Ufficio delle pubblicazioni dell'UE (europa.eu))

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione di cui sopra, la Commissione ha consultato gli Stati membri, i rappresentanti dell'industria e le organizzazioni internazionali della società civile, oltre all'amministrazione responsabile della pesca e a rappresentanti della società civile malgascia. Si sono svolte consultazioni anche in seno al Consiglio consultivo per la flotta oceanica. Da tutte risulta che è nell'interesse dell'Unione europea e del Madagascar mantenere uno strumento che consenta una cooperazione settoriale approfondita, con possibilità di finanziamento pluriennale per il Madagascar, ed è nell'interesse degli armatori dell'UE mantenere l'accesso a un'importante zona di pesca mediante un accordo in questo settore. Dopo la valutazione del 2018, il settore professionale ha confermato, in occasione delle riunioni del Consiglio consultivo per la flotta oceanica, il persistere del proprio interesse.

- **Assunzione e uso di perizie**

Per le valutazioni ex ante ed ex post, da predisporre conformemente alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca, la Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

Diritti fondamentali

L'accordo negoziato prevede una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani di cui all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 1 800 000 EUR, si basa su:

a) un quantitativo di riferimento di 14 000 tonnellate, per il quale è stato fissato un importo annuale di 700 000 EUR per i diritti d'accesso;

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca del Madagascar, pari a 1 100 000 EUR all'anno.

Tale sostegno risponde agli obiettivi della cooperazione nei settori dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, dell'acquacoltura, dello sviluppo sostenibile degli oceani, della protezione dell'ambiente marino e dell'economia blu.

L'importo annuo degli stanziamenti d'impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno⁴.

⁴ Conformemente al punto 20 dell'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (GU L 433I del 22.12.2020).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono previste nell'accordo di partenariato nel settore della pesca e nel relativo protocollo di attuazione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (di seguito, "Madagascar")⁵, approvato mediante il regolamento (CE) n. 31/2008 del Consiglio⁶, è entrato provvisoriamente in applicazione il 1° gennaio 2007⁷. Il relativo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo, entrato in applicazione il medesimo giorno, è stato più volte sostituito.
- (2) L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 31 dicembre 2018.
- (3) Il 4 giugno 2018 il Consiglio ha adottato una decisione⁸ che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con il Madagascar al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (di seguito, "accordo di partenariato") e di un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo (di seguito, "protocollo").
- (4) Tra il luglio 2018 e l'ottobre 2022 si sono svolte otto tornate di negoziati con il Madagascar per l'accordo di partenariato e il relativo protocollo. Una volta conclusi tali negoziati, l'accordo di partenariato e il relativo protocollo sono stati siglati il 28 ottobre 2022.
- (5) Scopo dell'accordo di partenariato e del relativo protocollo è permettere alle navi dell'Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar e consentire all'Unione e al Madagascar di collaborare strettamente per continuare a

⁵ Decisione 2007/797/CE del Consiglio, del 15 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria degli emendamenti che modificano il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012 (GU L 331 del 17.12.2007, pag. 3).

⁶ Regolamento (CE) n. 31/2008 del Consiglio, del 15 novembre 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1).

⁷ GU L 331 del 17.12.2007, pag. 3.

⁸ Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica del Madagascar per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione (ST 8710 2018).

favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Madagascar e nell'Oceano Indiano. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

- (6) È pertanto opportuno che l'accordo di partenariato e il relativo protocollo siano firmati a nome dell'Unione europea, fatta salva la loro conclusione in una data successiva.
- (7) Tali atti dovrebbero applicarsi quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar e della necessità di limitare il più possibile l'interruzione di tali attività.
- (8) È pertanto opportuno che l'accordo di partenariato e il relativo protocollo si applichino in via provvisoria a decorrere dal 1° luglio 2023, fatta salva la loro firma, o a decorrere dalla data di tale firma, se successiva.
- (9) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e ha espresso il suo parere il [inserir la data],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar (di seguito, "accordo di partenariato") e del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato (2023-2027) (di seguito, "protocollo"), fatta salva la conclusione di tali atti.

I testi dell'accordo di partenariato e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo di partenariato e del protocollo, con riserva della loro conclusione, per la persona indicata dalla Commissione.

⁹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Articolo 3

Conformemente all'articolo 19 dell'accordo di partenariato, quest'ultimo si applica in via provvisoria, in attesa dell'entrata in vigore, a decorrere dal 1° luglio 2023, fatta salva la sua firma, o a decorrere dalla data di tale firma, se successiva al 1° luglio 2023.

Articolo 4

Conformemente all'articolo 19 del protocollo, quest'ultimo si applica in via provvisoria, in attesa dell'entrata in vigore, a decorrere dal 1° luglio 2023, fatta salva la sua firma, o a decorrere dalla data di tale firma, se successiva al 1° luglio 2023.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

1.4.2. Obiettivi specifici

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

1.4.4. Indicatori di prestazione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027)

1.2. Settore/settori interessati

08 – Agricoltura e politica marittima

08.05 – Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)

08.05.01 – Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹⁰

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con i paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, contributo allo sviluppo sostenibile in tutti i suoi aspetti e miglior gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.4.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con le altre politiche europee.

¹⁰ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione dell'accordo e del relativo protocollo di attuazione consentirà di proseguire e rafforzare il partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Madagascar. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per le navi dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar.

L'accordo e il protocollo contribuiranno inoltre ad ottimizzare la gestione e la conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare il piano globale per la pesca, la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale.

Essi, infine, contribuiranno allo sfruttamento sostenibile, da parte del Madagascar, delle sue risorse marine e all'economia della pesca del paese, promuovendo la crescita nell'ambito delle attività economiche correlate alla pesca e condizioni di lavoro dignitose.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca e alla creazione di valore aggiunto nell'Unione nonché alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del suo settore della pesca, in particolare quella artigianale.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

È previsto che il nuovo accordo e il relativo protocollo di attuazione si applichino in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di limitare l'eventuale interruzione delle operazioni di pesca a causa della scadenza del protocollo relativo all'accordo attualmente in vigore.

Il nuovo accordo e il nuovo protocollo consentiranno di istituire un quadro per le attività di pesca della flotta dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar e permetteranno agli armatori dell'UE di chiedere autorizzazioni per l'esercizio della pesca in tale zona. Essi, inoltre, rafforzeranno la cooperazione tra l'Unione europea e il Madagascar al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile in tutti i suoi aspetti. In particolare, sono previste la sorveglianza delle navi tramite VMS e la comunicazione, per via elettronica, dei dati relativi alle catture. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo, infine, assisterà il Madagascar nel quadro della sua strategia nazionale in materia di pesca, compresa la lotta contro la pesca INN, promuovendo nel contempo la creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Se l'Unione non concludesse un nuovo accordo e il relativo protocollo, le sue navi non potrebbero operare, in quanto una clausola dell'accordo attuale esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'Unione. Il protocollo definisce inoltre un quadro per una cooperazione rafforzata tra l'Unione e il Madagascar.

- 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Le parti hanno fissato un quantitativo di riferimento di 14 000 tonnellate/anno per i tonnidi e le specie affini, con possibilità di pesca per 32 tonniere con reti a circuizione e 33 pescherecci con palangari di superficie, sulla base dell'analisi dello storico delle catture praticate nella zona di pesca del Madagascar e delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili. Il sostegno settoriale è elevato, al fine di tener conto delle priorità della strategia nazionale nel settore della pesca e, in particolare, del piano globale per la pesca.

- 1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

I fondi assegnati a titolo di contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APPS costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale del Madagascar. I fondi destinati al sostegno settoriale sono invece assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al ministero responsabile della pesca, il che costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di progetti e/o programmi da attuare a livello nazionale nel settore della pesca.

- 1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Non pertinente

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

durata limitata

- in vigore a decorrere dall'1.7.2023 fino al 30.6.2027 (fatta salva la firma entro il 1° luglio 2023)
- incidenza finanziaria dal 2023 al 2027 per gli stanziamenti d'impegno e dal 2023 al 2027 per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste¹¹

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

¹¹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca nella regione, con sede a Port Louis, Maurizio, e in coordinamento con la delegazione dell'Unione in Madagascar e con i servizi competenti della Commissione) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APPS, inoltre, prevede almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e il Madagascar faranno il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apporteranno, se necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

I pagamenti sono effettuati in maniera disaccoppiata per quanto riguarda il contributo relativo all'accesso e il contributo relativo al sostegno settoriale.

I pagamenti relativi all'accesso sono effettuati annualmente a decorrere dalla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, ad eccezione del primo anno, in cui il pagamento ha luogo entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria. L'accesso delle navi è controllato tramite il rilascio delle autorizzazioni di pesca.

Il sostegno sarà erogato per la prima volta entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, fatto salvo l'accordo sul programma di attuazione annuale e pluriennale; per gli anni successivi sarà subordinato ai risultati conseguiti. I risultati conseguiti e il tasso di esecuzione saranno monitorati conformemente agli orientamenti concernenti l'attuazione del sostegno settoriale alla politica del Madagascar in materia di pesca che dovranno essere concordati tra le parti, sulla base di relazioni o prove documentali fornite dal paese partner e di ispezioni tecniche effettuate dal responsabile della pesca.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il rischio individuato è che gli armatori dell'Unione non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca del Madagascar siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo. S'intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata all'articolo 8 del protocollo rientra tra le modalità di controllo. L'accordo e il protocollo, inoltre, contengono clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in determinate circostanze.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

I pagamenti relativi ai costi d'accesso previsti dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) sono oggetto di controlli volti a garantirne la conformità alle disposizioni degli accordi internazionali. I controlli riguardanti il sostegno settoriale mirano a sorvegliare l'attuazione di tale sostegno. Il monitoraggio sarà effettuato dal personale della Commissione in servizio presso le delegazioni dell'Unione e in occasione delle riunioni della commissione mista. Per valutare i progressi effettuati si farà uso di una matrice di programmazione pluriennale. In caso di progressi insufficienti, il pagamento della rata successiva sarà sospeso o il suo importo sarà eventualmente ridotto. Secondo le stime, il costo complessivo dei controlli attuati su tutti gli APPS è pari all'1,8 % circa (dei contributi totali del 2018). Le procedure di controllo degli APPS sono in gran parte connesse a obblighi normativi inderogabili. In assenza di carenze in grado di incidere significativamente sulla legalità e sulla regolarità delle operazioni finanziarie, i controlli sono ritenuti efficaci. Il tasso medio di errore è stimato allo 0,0 %.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione s'impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con il Madagascar per migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'Unione alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. L'articolo 3, paragrafo 7, del protocollo dispone che la contropartita finanziaria per l'accesso sia versata su un conto della Tesoreria dello Stato e, per lo sviluppo del settore, su un conto ufficiale posto sotto la supervisione del ministero della Pesca.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ¹²	di paesi EFTA ¹³	di paesi candidati ¹⁴	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi	08.05.01	Diss.	NO	/NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹² Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹³ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁴ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero 2	Crescita sostenibile: risorse naturali
---	-------------	--

DG MARE			Anno 2023 ¹⁵	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	TOTALE
• Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio ¹⁶ 08.05.01	Impegni	(1a)	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2
	Pagamenti	(2a)	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					
	Pagamenti	(2b)					
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁷							
Linea di bilancio		(3)					
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1a+1b+3	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2
	Pagamenti	=2a+2b+3	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2

¹⁵ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

¹⁶ Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.

¹⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2
	Pagamenti	(5)	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2
•TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)					
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2
	Pagamenti	=5+6	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2
	Pagamenti	(5)	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)					
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2
	Pagamenti	=5+6	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: <.....>									
• Risorse umane									
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG <.....>	Stanziamanti								

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ¹⁸	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

¹⁸ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		TOTALE	
	RISULTATI											
	Tipo ¹⁹	Costo medio	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ²⁰ ...												
- Accesso				0,7		0,7		0,7		0,7		2,8
- Sostegno				1,1		1,1		1,1		1,1		4,4
- Risultato												
Totale parziale obiettivo specifico 1				1,8		1,8		1,8		1,8		7,2
TOTALE				1,8		1,8		1,8		1,8		7,2

¹⁹ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

²⁰ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ²¹	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese amministrative							
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale							

Esclusa la RUBRICA 7²² del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese amministrative							
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale							

TOTALE							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

²¹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

²² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)							
20 01 02 03 (delegazioni)							
01 01 01 01 (ricerca indiretta)							
01 01 01 11 (ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²³							
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)							
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 xx yy zz ²⁴	- in sede						
	- nelle delegazioni						
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

²³ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

²⁴ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ²⁵	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

²⁵

L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziameti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁶					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

²⁶ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.